



REGOLAMENTO GENERALE

Convegno Stelline 2025

(ANCHE DEFINITO QUALE REGOLAMENTO)

Art. 1 - DEFINIZIONI

Per “**Manifestazione**” si intende l’area espositiva organizzata a Milano in Piazza Città di Lombardia nel periodo compreso tra il **12 e il 13 marzo 2025**.

Per “**Regolamento**” si intendono le presenti condizioni generali di contratto.

Per “**Organizzatore**” – “**Organizzazione**” – “**Organizzatori**” si intendono i titolari della organizzazione della Manifestazione che stipula il presente contratto in qualità di locatore delle aree e dei servizi espositivi – Argentovivo srl.

Per “**Partner**” si intendono coloro che partecipano alla Manifestazione in qualità di aziende partner e occupano specifiche aree della manifestazione.

Per “**Ospiti**” si intendono coloro che partecipano alla Manifestazione invitati dai Partner.

Per “**Postazione**” si intende la postazione associata al Partner che, potrà essere posizionata

- Stelline in Piazza - Piazza Città di Lombardia - ingresso da Piazza Città di Lombardia 1
- Foyer Testori - ingresso da Piazza Città di Lombardia 1
- Spazio Biagi - ingresso Nucleo 4, Via Melchiorre Gioia 37

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

L’Organizzatore si riserva l’insindacabile facoltà di accettare o rifiutare le domande di partecipazione alla Manifestazione, motivando le proprie determinazioni in caso di non ammissione. In ogni caso potranno essere accettati solo Partner la cui attività rientri nelle categorie merceologiche per cui è autorizzata la Manifestazione.

Art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE E PAGAMENTO

La domanda, debitamente firmata in tutte le sue parti, deve essere inoltrata all’Organizzatore via mail a bibliostar@argentovivo.it. All’atto dell’inoltro della domanda dovrà essere versato l’acconto fissato dall’Organizzatore come da domanda di ammissione. Il pagamento del saldo del corrispettivo dovrà essere effettuato successivamente al ricevimento della fattura e comunque **entro e non oltre il giorno 20 gennaio 2025**. In caso di mancato saldo, l’Organizzazione si riserva la facoltà di non ammettere alla Manifestazione il Partner inadempiente. Resterà comunque fermo il diritto dell’Organizzatore di pretendere l’integrale pagamento del corrispettivo aumentato di una penale pari al 20% del corrispettivo medesimo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Le domande di ammissione non sottoscritte e/o non accompagnate dal versamento della caparra confirmatoria non saranno prese in considerazione.

La presentazione della “Domanda di Ammissione” comporta per il Partner l’accettazione integrale del presente Regolamento Generale nonché l’obbligo di uniformarsi a tutte le norme e disposizioni

emanate, anche successivamente, per l'organizzazione, il buon funzionamento e la sicurezza della Manifestazione. La "Domanda di Ammissione" costituisce per il Partner proposta contrattuale irrevocabile di partecipazione.

Art. 4 - ACCETTAZIONE

L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare in relazione alle proprie insindacabili esigenze l'ubicazione e l'allestimento dello spazio per i partner. L'eventuale modifica non darà diritto al Partner a sollevare alcuna eccezione né al risarcimento di danni di qualsiasi genere.

Art. 5 - RINUNCIA

L'eventuale rinuncia del Partner a partecipare alla Manifestazione, per qualsiasi motivo, dovrà essere comunicata a mezzo di pec indirizzata all'Organizzatore (argentovivo@pec.argentovivo.it). In caso il Partner comunichi entro il 17 febbraio 2025 la non partecipazione, sarà facoltà dell'Organizzatore di trattenere il 50% di acconto; in caso di disdetta successiva al 17 febbraio sarà trattenuto l'intero importo.

Art. 6 - POSTAZIONI

il Partner potrà accedere allo spazio assegnato esclusivamente il 12 marzo 2025 a partire dalle ore 8.30. Ai sensi del D. Lgs 81, il Partner si impegna all'osservazione di tutte le normative tecniche, di sicurezza e di responsabilità civile anche verso terzi.

In particolare

A - Nessun Partner potrà installare arredi e/o oggetti ingombranti aggiuntivi, tali da arrecare rischi per la sicurezza o molestia ad altri Partner.

B - Lo spazio assegnato ai partner si compone di 1 tavolo + 2 sedie per le formule Gold, Silver e Bronze. Per la formula base è previsto l'accesso all'area allestita con l'utilizzo degli spazi disponibili. La personalizzazione è realizzata attraverso la presenza di insegne da tavolo. L'organizzazione potrà variare quanto previsto dandone avviso ai Partner e potrà comunque, di volta in volta e a suo insindacabile giudizio, autorizzare per iscritto deroghe agli accordi, debitamente motivate, senza che ciò possa essere comunque invocato da altri partner e senza che altri possano dolersi della deroga stessa.

C - L'allestimento degli spazi a Palazzo Lombardia e in Piazza Città di Lombardia è stato definito, concordato e autorizzato da Regione Lombardia.

Eventuali deroghe potranno essere richieste per iscritto all'Organizzatore che, verificata la fattibilità e a suo insindacabile giudizio, potrà autorizzare sotto la sua supervisione ma a totale carico del Partner richiedente, cui saranno addebitati anche i relativi costi di ripristino.

Art. 7 - LIMITI DI ACCESSO

La sede governativa di Palazzo Lombardia costringe all'osservazione di obblighi in fase di accesso, allestimento (**ingresso dal 12 marzo a partire dalle ore 8.30**), svolgimento e disallestimento (**entro le ore 19.00 del 13 marzo**). È necessario, inoltre, **segnalare all'Organizzatore i nominativi delle persone che i partner - in base al numero di ingressi associati alla formula scelta - intendono iscrivere come pubblico alle sessioni. Si consiglia di effettuare la registrazione entro il 7 marzo 2025.** Sarà comunque possibile accreditarsi nei giorni del Convegno esibendo un documento d'identità valido ai desk di accoglienza predisposti, salvo esaurimento dei posti disponibili.

L'Organizzatore ha operato secondo quanto ivi disciplinato per l'uso temporaneo di tutti gli spazi destinati ad ospitare eventi negli immobili di proprietà e in uso di Regione Lombardia.

Ai partner è consentito portare materiale promozionale in quantità limitata direttamente allo spazio assegnato o previo accordo con gli Organizzatori presso la sede di Argentovivo (Via Lesmi 6 - 20123 Milano) - che gestisce queste attività per conto dell'Associazione Biblioteche oggi - entro il 7 marzo 2025. I tavoli consentono l'utilizzo di un pc con monitor di non oltre 25/30 pollici.

Art. 8 - TERMINE MANIFESTAZIONE

Il Partner potrà procedere a liberare il proprio spazio il **giorno 13 marzo 2025 entro le ore 19.00**. Lo spazio dovrà venire riconsegnato in ordine e libero da persone e cose e dovrà quindi essere rimosso ogni materiale e residuo di allestimento. L'Organizzatore si riserva il diritto di sgomberare a rischio e spese del Partner tutti i

materiali e quant'altro che non sia stato ritirato nei termini prescritti. Il Partner che non abbia provveduto al completo sgombero nei termini prescritti sarà tenuto al pagamento di una penale fino a Euro 1.000,00 salvi i maggiori danni. L'Organizzatore non assume obblighi di custodia sui materiali ed i beni dei Partner sgomberati direttamente.

Art. 9 - SORVEGLIANZA

La custodia e la sorveglianza dello spazio, e di quanto in essa contenuto, durante le fasi di svolgimento della Manifestazione compete al Partner. L'Organizzatore non risponde pertanto degli oggetti o beni lasciati incustoditi all'interno dello spazio durante le ore di apertura e chiusura al pubblico della Manifestazione.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ DEL PARTNER

Il Partner risponderà di tutti i danni direttamente o indirettamente cagionati all'Organizzatore, ai luoghi, agli altri Partner e a qualsivoglia altro terzo da lui, dai suoi dipendenti, ausiliari e/o collaboratori nel corso della Manifestazione.

Art. 11 – ASSICURAZIONI

Ciascun Partner è invitato a stipulare le seguenti ulteriori polizze assicurative che dovranno essere mostrate a richiesta dell'Organizzatore o degli enti ospitanti (Regione Lombardia e Comune di Milano):

- a) **polizza assicurativa** contro il furto e contro i danni da incendio, danneggiamento doloso o colposo di terzi e rischi accessori fino alla concorrenza della totalità della merce esposta e del valore delle strutture espositive;
- b) **polizza assicurativa** per la Responsabilità Civile verso terzi.

Resta comunque inteso che tutte le coperture assicurative dovranno contenere la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'Organizzatore e dovranno avere efficacia per tutto il periodo di permanenza del Partner e dei suoi beni nell'ambito di Palazzo Lombardia e Piazza Città di Lombardia. La mancata stipula delle assicurazioni qui previste comporterà la decadenza del Partner da ogni possibilità di richiedere danni che sarebbero stati coperti dalle polizze medesime ove stipulate, mentre il Partner risponderà direttamente nei confronti dei terzi e terrà manlevato e indenne l'Organizzatore da ogni pretesa che questi dovessero formulare nei confronti dell'Organizzatore.

Art. 12 – IL CATALOGO DELLA MANIFESTAZIONE

L'Organizzatore si riserva il diritto esclusivo della pubblicazione, della distribuzione e della vendita del Catalogo della Manifestazione. Le indicazioni necessarie per la pubblicazione del catalogo saranno fornite dal Partner sotto la sua completa responsabilità, compilando l'apposito modulo (pagina 1 Domanda di Ammissione), da inviare **entro e non oltre il 24 febbraio 2025** all'Organizzatore unitamente al modulo di prestazione del consenso ai sensi della Legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni. L'Organizzatore e i suoi ausiliari non risponderanno in alcun modo di eventuali errori od omissioni che si verificassero nelle inserzioni sul catalogo stesso.

Art. 13 - DIRITTO DI RIPRODUZIONE

Il Partner presta il proprio preventivo assenso all'effettuazione di riproduzioni grafiche, fotografiche e/o cinematografiche del complesso espositivo dei padiglioni e di quanto in esso contenuto e alla vendita di tali riproduzioni da parte dell'Organizzatore.

Art. 14 - APERTURA AL PUBBLICO E ACCESSO AGLI ESPOSITORI

La Manifestazione sarà aperta al pubblico **mercoledì 12 e giovedì 13 marzo 2025 dalle ore 9,00 alle ore 18,00**. Il Partner potrà accedere alle proprie postazioni mezz'ora prima della prevista apertura al pubblico e alla Biblioteca. L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare le date e l'orario di apertura e chiusura della manifestazione, senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o di indennità da parte del Partner.

Art. 15 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Nel caso in cui la Manifestazione, per qualsiasi ragione, non potesse aver luogo verrà data immediata comunicazione al Partner, e la somma versata verrà trattenuta come anticipo per l'edizione 2026, salvo diversi accordi, con espressa esclusione di ogni ulteriore o diverso danno o indennizzo. Anticipate chiusure o temporanee sospensioni non daranno diritto al Partner ad alcun indennizzo, risarcimento o restituzione per nessun titolo o causale.

Art. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il Partner è tenuto a rispettare ogni disposizione di legge e regolamento applicabile, tra cui si ricordano, in via esemplificativa, le norme a tutela del diritto d'autore, i regolamenti e la disciplina S.I.A.E., le disposizioni di

Pubblica Sicurezza, le disposizioni in materia di prevenzioni incendi, infortuni, igiene del lavoro, sicurezza sul lavoro e in particolare a quanto previsto dal DL 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

In particolar modo il Partner è tenuto a osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare a quanto previsto dal D.lgs 81/2008 (ex D.lgs 626/94 – ex D.lgs 494/96) e successive modifiche e integrazioni.

Il Partner dovrà promuovere l'azione di coordinamento, considerando inoltre i rischi specifici dell'operare all'interno di Palazzo Lombardia e di Piazza Città di Lombardia definiti in materia non esaustiva, ma solo esemplificativa, dalle presenti indicazioni. Dovrà rendere edotti i vari soggetti che verranno chiamati all'interno di Palazzo Lombardia e di Piazza Città di Lombardia dei divieti, prescrizioni e rischi presenti. L'Organizzazione declina ogni responsabilità per qualunque fatto o conseguenza derivante dal mancato rispetto delle citate norme di legge e si riserva il diritto di rivalsa, in ogni sede, ove, da eventuali inadempienze, dovessero a essa derivare danni di qualunque natura.

Art. 17 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE

La violazione di quanto previsto agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e nelle "Disposizioni Generali", darà diritto all'Organizzatore di risolvere il presente contratto e di richiedere il pagamento della somma di Euro 1.000,00 a titolo di penale per i danni causati, salvo comunque il pagamento da parte del Partner di tutto quanto dovuto e il risarcimento del maggior danno. Il pagamento della penale potrà essere richiesto indipendentemente dalla risoluzione del contratto. Tale risoluzione conseguirà immediatamente dopo la comunicazione dell'Organizzatore al Partner di volersi avvalere di detta facoltà. Qualora l'Organizzatore si avvalga della facoltà di risoluzione durante il corso della Manifestazione, il Partner dovrà immediatamente cessare ogni attività all'interno dello spazio e provvedere allo sgombero della medesima nei tempi indicati dall'Organizzatore. Il Partner rinuncia in proposito a ogni eccezione, rimettendo la tutela dei suoi diritti all'eventuale successivo giudizio.

Art. 18 - ABBANDONO

il Partner non potrà abbandonare la postazione nel corso della Manifestazione. Qualora ciò nonostante il Partner abbandonasse la postazione per qualsiasi motivo, l'Organizzatore avrà diritto a fare sgomberare a rischio e spese del Partner qualsiasi materiale lasciato e verrà applicata al Partner a titolo di risarcimento **un'ammenda di Euro 1.000,00.**

Art. 19 – RICEVIMENTO MERCI

La gestione e il controllo delle operazioni di ricevimento delle merci presso le sedi del convegno è consentita solo previo accordo con l'Organizzatore. L'Organizzatore rimane estraneo alle responsabilità civili e penali afferenti alle operazioni eseguite dal Partner per conto proprio. Le sedi non dispongono di un magazzino per il convegno. Si invitano pertanto i Partner a spedire eventuali materiali come indicato nell'articolo 6 del presente regolamento e cioè **presso la sede di Argentovivo (Via Lesmi 6 - 20123 Milano) - che gestisce queste attività per conto dell'Associazione Biblioteche oggi - entro il 7 marzo 2025 specificando nome azienda e luogo di destinazione (Stelline in Piazza, postazione n°).**

Art. 20 - RESPONSABILITÀ PER PARTNER OSPITE

il Partner si impegna a far conoscere e far rispettare il Regolamento ai Partner Ospiti e sarà personalmente responsabile di qualsiasi violazione o inadempimento ascrivibile agli stessi.

Art. 21 – DIVIETI PARTICOLARI

In particolare, ai Partner è vietata:

- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori dello spazio assegnato. La distribuzione del materiale aziendale è ammessa solo nella propria area e il volantinaggio è espressamente vietato;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi natura e caratteristiche ancorché limitata all'interno dello spazio assegnato o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione degli Organizzatori;
- la possibilità di effettuare fotografie e/o riprese cinematografiche o assimilabili all'interno del proprio stand (qualora vengano inquadrati prodotti e/o strutture di terzi) sia nelle sale, sia nelle aree esterne, senza la preventiva autorizzazione dagli Organizzatori.

È altresì vietata ogni attività che possa turbare o recare danno all'immagine degli Organizzatori o al corretto svolgimento della Manifestazione, quali ad esempio interviste, richieste di sottoscrizioni di abbonamenti, eccetera.

Art. 22 – UTILIZZO DEL MARCHI

Il Partner potrà utilizzare il marchio ufficiale della Manifestazione nelle proprie comunicazioni e sugli stampati, esclusivamente nella forma e lettering originali, utilizzando anche il digital Kit messo a disposizione dall'Organizzazione.

Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa all'interessato ai sensi del D.Lgs. N. 196/03 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR - 2016/679.

Il Partner prende atto che:

- a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento di contratto e delle norme di legge civilistiche e fiscali;
- b) il rifiuto a fornirli comporterà la mancata stipulazione del contratto da parte della società;
- c) il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra dette, è effettuato anche per finalità d'informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;
- d) la comunicazione dei dati potrà essere fatta anche da altri soggetti, incaricati e/o contrattualmente collegati agli Organizzatori, per le finalità sopra indicate;
- e) il Partner può in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. citato, come disciplinato dai successivi artt. nn. 8 e 9, tra cui quello di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati che lo riguardano ai fini d'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- f) titolare del trattamento è Argentovivo srl - Via Lesmi 6 - 20123 Milano;
- g) il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e i dati sono conservati presso gli uffici di Argentovivo srl.

Con la firma apposta sulla domanda di ammissione il Partner manifesta altresì il proprio consenso a che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nell'art. 4, n. 1 lettera a), del D.Lgs. citato.

Art. 24 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

È assolutamente vietato disegnare, copiare, misurare, fotografare o riprodurre in un modo qualsiasi gli oggetti esposti, salva esplicita autorizzazione scritta del Partner interessato. I partner non potranno opporsi a riproduzioni grafiche, fotografiche e cinematografiche del complesso espositivo e di quanto in esso contenuto, nella vendita di tali riproduzioni, se disposte dagli Organizzatori.

ART. 25 - RISPETTO NORMATIVO

Gli Espositori sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del Regolamento, oltre a tutte le altre date dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Qualsiasi infrazione potrà provocare l'esclusione immediata, temporanea o definitiva del Partner che abbia contravvenuto alla regola senza che ciò possa dargli diritto a rimborso o indennità di sorta. Gli Organizzatori potranno disporre come crederanno più opportuno degli spazi rimasti liberi per esclusioni dovute a infrazione del Regolamento.

ART. 26 - EMANAZIONE NUOVE NORME

Gli Organizzatori si riservano di emanare, con immediata efficacia obbligatoria, ulteriori norme e disposizioni, dandone preventiva comunicazione scritta.

Art. 27 - NULLITÀ PARZIALE

L'eventuale nullità di uno degli articoli del Regolamento o di una delle loro parti non inficerà la validità dei restanti articoli o delle loro parti.

Art. 28 - FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente per la risoluzione delle eventuali controversie giudiziarie relative o connesse al presente Regolamento o che derivino dalla partecipazione del Partner alla Manifestazione è il foro di Milano.